

In merito si osserva che nel citato contratto di mutuo 5 gennaio 1951 non è prevista la facoltà di riconoscere acollatari del debito eventuali terzi acquirenti dei beni ipotecati, anzi il contratto stesso in caso di vendita dovrebbe essere ipso jure risolto. Tuttavia si ritiene che in caso di convenienza nulla osti, sotto l'aspetto legale ed amministrativo, all'accoglimento della suddetta richiesta, come del resto ebbe ad esprimersi il Servizio Legale in occasione di analoga operazione.

Si ritiene altresì accettabile la proposta di ridurre il mutuo alla somma di L. 10 milioni effettivamente erogato, con conseguente proporzionale riduzione e restrizione dell'ipoteca, ciò anche in considerazione che all'art. 3 del contratto di mutuo è contemplato che "qualora la somma definitivamente concessa a mutuo dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni non raggiunga, a norma del precedente art. 2°, 3° paragrafo l'importo di L. 26.875.000 le suddette rate saranno ritolte proporzionalmente alla riduzione della somma mutuata".

In caso di accoglimento della proposta l'operazione resterebbe beninteso subordinata, tra l'altro, all'accertamento da parte degli organi tecnici dell'Istituto del valore dei beni sui quali ver-